

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Coronavirus – COVID-19)¹

del 9 maggio 2020

(nella versione valida dal 2 giugno 2020)

Sulla base dell'art. 32 in combinato disposto con l'art. 28 par. 1 commi 1 e 2 e l'art. 31 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata per ultimo dall'Art. 1 della Legge del 27 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 587), viene decretato quanto segue:

Art. 1

Limitazione dell'attività nelle scuole

(1) Fino alla scadenza del 14 giugno 2020 è vietato quanto segue:

1. l'insegnamento e lo svolgimento di programmi extra-curricolari e altre manifestazioni scolastiche nelle scuole pubbliche e nelle scuole gestite in modo autonomo,
 2. l'uso di edifici scolastici per fini non scolastici,
 3. la gestione di valide offerte di assistenza per la scuola primaria, assistenza pomeridiana con orario di lavoro flessibile, assistenza post-scolastica e centri di doposcuola,
- a condizione che non sia consentita una ripresa dell'attività operativa ai sensi dei par. 2 e 3.

(2) Sono consentiti l'insegnamento e le attività didattiche nonché lo svolgimento di esami nelle scuole pubbliche e nelle scuole gestite in modo indipendente, la gestione delle mense scolastiche nonché le manifestazioni organizzate da istituti di istruzione e formazione

¹ Versione consolidata non ufficiale dopo l'entrata in vigore dell'Art. 2 della Seconda Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza del Coronavirus del 26 maggio 2020 (emanata ai sensi dell'art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile sul sito <http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung>)

extrascolastici, che servono a preparare gli esami scolastici finali, purché questo sia possibile nel pieno rispetto dei principi di protezione dalle infezioni da contagio e delle disposizioni di legge sancite dall'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali ai sensi dell'Art. 1d per la ripresa dell'attività operativa elencati qui di seguito:

1. deve essere mantenuta una distanza di almeno 1,5 metri tra le persone; la grandezza dei raggruppamenti deve basarsi su questo criterio; sono escluse dai requisiti della distanza minima solo le attività, in cui non si può evitare una vicinanza fisica più stretta,
2. l'inizio quotidiano dell'attività e la sua fine nonché le pause dovrebbero essere organizzate – in particolare – scaglionandole nel tempo, in modo da poter rispettare scrupolosamente il requisito del distanziamento di cui al punto 1 e mantenendo nel contempo una netta separazione dei gruppi di alunni,
3. le attrezzature dell'istituto devono garantire l'adozione delle necessarie misure igieniche, in particolare
 - a) che vi siano adeguate possibilità di lavarsi le mani e siano disponibili mezzi igienici sufficienti come sapone e salviette monouso; qualora questo non fosse garantito dovranno essere forniti disinfettanti per le mani,
 - b) tutti i locali dovranno essere ventilati più volte al giorno per alcuni minuti,
4. l'istituto dovrà essere sanificato quotidianamente; le superfici ed i rivestimenti che entrano in contatto con le mani dovranno essere puliti regolarmente, se possibile anche più volte al giorno, con un detergente a base di tensioattivi.

Inoltre, si dovranno rispettare le istruzioni igieniche del Ministero della Cultura.

(3) Sono consentiti l'insegnamento e le attività didattiche nonché lo svolgimento di esami nelle scuole per infermiere e infermieri, nelle scuole per la formazione di personale paramedico e nelle scuole professionali per i servizi sociali nell'ambito di competenza del Ministero degli Affari Sociali e per le attività del servizio di soccorso, purché questo sia possibi-

le nel pieno rispetto dei principi di protezione dalle infezioni da contagio di cui al par. 2 comma 1.

(4) Per la consumazione di pasti in comune ci si deve assicurare che

1. i posti siano disposti in modo da garantire un distanziamento di almeno 1,5 metri tra i tavoli e
2. i posti in piedi siano concepiti in modo da garantire una distanza di almeno 1,5 metri tra le persone.

Art. 1a

Restrizione dell'attività operativa nelle scuole materne a tempo pieno, nelle classi di sostegno della scuola primaria, negli asili nido e nei centri di assistenza diurna all'infanzia

(1) Fino alla scadenza del 14 giugno 2020 è vietata l'attività operativa di asili nido, classi di sostegno della scuola primaria e scuole materne a tempo pieno nonché centri di assistenza diurna all'infanzia, a meno che non sia consentita la ripresa dell'attività operativa ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 fino a 7.

(2) E' consentita l'attività operativa di asili nido, classi di sostegno della scuola primaria e scuole materne a tempo pieno per bambini,

1. che hanno diritto a partecipare all'assistenza di emergenza prolungata ai sensi dell'Art. 1b par.2,
2. con una particolare necessità di sostegno individuata dalla struttura istituzionale di base per il benessere e l'assistenza ai giovani o dalla Direzione dell'istituzione o
3. che non hanno diritto a partecipare ai sensi dei punti 1 e 2, purché, dopo l'accoglienza dei minori testé citati, le capacità di accoglienza rimangano entro i limiti di cui al par. 3.

La decisione sull'ammissione dei bambini spetta alla Direzione dell'istituzione. Nella misura, in cui fosse necessario prendere una decisione di tipo selettivo, dal momento che la

richiesta di posti per la custodia dei bambini supera le capacità assistenziali, sarà il Comune, in cui si trova la struttura, a decidere sulla base del proprio giudizio.

(3) Deve essere assolutamente rispettata la dimensione massima del gruppo. Si tratta della metà della dimensione del gruppo autorizzata nella licenza di esercizio. La Direzione della struttura può – di concerto con la struttura istituzionale di base e il Comune – ridurre l'entità del gruppo, se questo si rendesse necessario per la stretta osservanza delle istruzioni di sicurezza di cui al par. 4.

(4) Le istruzioni comuni di sicurezza per le scuole materne a tempo pieno dell'Associazione comunale per la gioventù e gli affari sociali del Baden-Württemberg, del fondo di assicurazione contro gli infortuni e dell'Ufficio Statale della Sanità (LGA) del Baden-Württemberg dovranno essere applicate nella loro versione attuale.

(5) L'entità dell'assistenza nella scuola materna a tempo pieno è determinata dalle risorse disponibili e dalle condizioni di cui ai par. 3 e 4 e può essere inferiore a quella offerta durante l'esercizio di un'attività regolare; per i bambini, che usufruiscono di un'assistenza di emergenza prolungata di cui al par. 2 comma 1 punto 1, l'entità dell'assistenza è determinata ai sensi dell'Art. 1b par. 4. L'assistenza è fornita a gruppi nella struttura, che il bambino ha finora frequentato.

(6) La gestione operativa dei centri di accoglienza diurna e assistenza all'infanzia è consentita, a condizione che

1. siano rispettati i principi basilari per la protezione dalle infezioni da contagio citati nel par. 4 e
2. l'assistenza sia fornita a gruppi costituiti in modo stabile; non è consentito che un posto previsto dalla licenza di assistenza sia condiviso tra i bambini.

(7) Per la consumazione di pasti in comune ci si deve assicurare che

1. i posti siano disposti in modo da garantire un distanziamento di almeno 1,5 metri tra i tavoli e
2. i posti in piedi siano concepiti in modo da garantire una distanza di almeno 1,5 metri tra le persone.

Art. 1b

Assistenza di emergenza prolungata

- (1) Un'assistenza di emergenza prolungata viene fornita alle alunne ed agli alunni nelle scuole elementari, alle classi della scuola primaria dei centri pedagogici speciali di istruzione e consulenza, alle classi di sostegno alla scuola primaria, agli asili nido e alle classi dalla quinta fino alla settima delle scuole, che si basano sulla scuola primaria nonché per i bambini che frequentano gli asili nido e le scuole materne a tempo pieno, a condizione che non partecipino ancora di nuovo all'attività operativa della struttura o del centro di assistenza diurna.
- (2) Sono autorizzati a partecipare all'assistenza di emergenza prolungata i bambini, per i quali la struttura istituzionale di base per il benessere e l'assistenza ai giovani stabilisce che la partecipazione all'assistenza di emergenza è necessaria per garantire il benessere del bambino, i cui genitori
1. esercitano entrambi una professione, la cui attività primaria contribuisce al mantenimento dell'infrastruttura critica ai sensi del par. 8 o
 2. svolgono un'attività professionale che richiede la presenza fuori casa

e sono quindi non disponibili nonché lo svolgimento della loro attività professionale impedisce loro di fornire assistenza.

L'indispensabilità di entrambi i genitori di cui al comma 2 è soddisfatta anche nel caso, in cui ci sia la presenza di un genitore single, a patto che soddisfi i requisiti di cui al comma 2 punti 1 o 2. I genitori single sono equiparati ai genitori tradizionali, se l'uno o l'altro genitore si trova nella totale impossibilità a prestare assistenza per gravi motivi; la decisione, se concedere tale deroga, è di competenza del Comune, in cui si trova la struttura, nel pieno rispetto di criteri rigorosi. L'esistenza dei requisiti di cui al comma 2 deve essere documentata mediante la presentazione di una rispettiva certificazione rilasciata dal datore di lavoro o dal diretto superiore. Nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti, la certificazione di cui al comma 5 può essere sostituita da una propria assicurazione che i requisiti di cui al comma 2 sono stati soddisfatti. I genitori di cui

al comma 2 e i genitori single di cui al comma 3 dovranno inoltre assicurare che non è possibile prestare alcuna assistenza familiare o di altro genere.

(3) Se le capacità di assistenza ed accoglienza dell'istituto non fossero sufficienti a consentire a tutti i bambini autorizzati ad essere accolti ai sensi del par. 2 di partecipare all'assistenza di emergenza prolungata, dovrà essere data priorità all'accoglienza dei bambini,

1. di cui almeno uno dei genitori o la genitrice o il genitore single lavori nell'infrastruttura critica ai sensi del par. 8 e non sia quindi disponibile,
2. per i quali la struttura istituzionale pubblica locale di assistenza ai giovani stabilisce che la partecipazione all'assistenza di emergenza è necessaria per garantire il benessere del bambino o
3. che vivono nel nucleo familiare di una genitrice o di un genitore single.

Se la capacità di assistenza ed accoglienza della struttura non fosse sufficiente ad accogliere i bambini che hanno diritto a partecipare ai sensi del comma 1 punti 1 fino a 3, l'Autorità locale (Comune), in cui ha sede la struttura, deciderà – dopo debita valutazione – l'accoglienza dei bambini.

(4) L'assistenza di emergenza prolungata riguarda di norma il periodo dell'attività operativa delle strutture ai sensi dell'Art. 1 par. 1 o Art. 1a, che lo sostituisce e può comprendere anche periodi di vacanza nonché le domeniche ed i giorni festivi. Si svolge nella rispettiva struttura, che il bambino ha finora frequentato, con il suo personale e in gruppi costituiti in modo stabile. Eccezioni a questa regola sono consentite solo in casi che dovranno essere appositamente motivati e decisi dalla direzione della struttura d'intesa con il titolare dell'istituzione e dal Comune.

(5) La dimensione del gruppo consentita nell'assistenza di emergenza prolungata è - nel caso di scuole materne a tempo pieno - al massimo la metà della dimensione del gruppo autorizzato nella licenza di esercizio e nelle scuole al massimo la metà della dimensione del divisore di classe normativo per le classi regolari del rispettivo tipo di scuola. Le norme di protezione comuni in vigore per le scuole materne a tempo pieno dell'Associazione Comunale per la Gioventù e gli Affari Sociali del Baden-

Württemberg, della Cassa Infortuni del Baden-Württemberg e dell'Ufficio Sanitario del Land Baden-Württemberg nonché le norme igieniche del Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali per le scuole dovranno essere scrupolosamente osservate nella loro versione attuale. La Direzione dell'istituto può di concerto con il titolare della struttura e l'Autorità locale ridurre la dimensione del gruppo, se fosse necessario per l'osservanza delle norme di protezione.

Per la consumazione di pasti in comune si deve assicurare che ci sia una distanza di almeno 1,5 metri fra i tavoli e che i posti in piedi siano concepiti in modo da garantire una distanza di 1,5 metri fra le persone.

(6) Per l'assistenza in caso di emergenza prolungata è possibile derogare da una "chiave minima" del personale ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento dell'asilo nido, a condizione che si possa esercitare senza alcuna restrizione la salvaguardia dell'obbligo di vigilanza.

(7) (abrogato)

(8) Infrastrutture critiche ai sensi del par. 2 comma 1 punto 1 sono in particolare

1. i settori dell'energia, dell'acqua, dell'alimentazione, delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, della sanità, della finanza e delle assicurazioni, dei trasporti e del traffico stabiliti ai sensi degli Art. 2 fino a 8 dell'Ordinanza per la determinazione delle infrastrutture critiche secondo la legge BSI,
2. l'intera infrastruttura per l'assistenza medica ed infermieristica comprese le aree di supporto necessarie per il mantenimento di tale assistenza, l'assistenza agli anziani ed i servizi di assistenza ambulatoriale, anche nella misura, in cui vada oltre la definizione del settore sanitario di cui all'Art. 6 dell'Ordinanza per la determinazione delle infrastrutture critiche secondo la legge BSI,
3. le strutture e i servizi ambulatoriali e i servizi dell'assistenza ai senzatetto, che forniscono servizi ai sensi dell'Art. 67 e seguenti del Dodicesimo Libro del Codice Sociale, nonché le strutture e i servizi psichiatrici e di assistenza sociale della comunità soggetti ad accordi di assistenza e le strutture e i servizi ambulatoriali e i servizi dei centri di consulenza per drogati e tossicodipendenti,

4. il Governo e l'Amministrazione, il Parlamento, gli Organi dell'Amministrazione Giudiziaria, gli istituti penitenziari e di espulsione nonché le strutture necessarie dei servizi pubblici (comprese le strutture ai sensi dell'Art. 36 par. 1 punto 4 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) nonché le istituzioni nominate nell'Art. 1 par. 1 e Art. 1a,
 5. polizia e vigili del fuoco (compresi i volontari) e servizi di emergenza e soccorso compresa la protezione civile nonché le unità e i centri operativi delle Forze Armate Federali Tedesche, che sono direttamente o indirettamente impiegate nell'epidemia causata dal virus SARS-CoV-2,
 6. radio e stampa,
 7. dipendenti di operatori e/o imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri e servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nonché dipendenti di autolinee locali, se utilizzati come servizio regolare,
 8. le società per la gestione della rete viaria e le società per la manutenzione stradale, come pure
 9. le imprese di pompe funebri.
- (9) Alunne ed alunni nonché bambini, il cui istituto finora frequentato è soggetto ad un divieto dell'esercizio dell'attività operativa e per il quale non è prevista alcuna deroga ai sensi della presente Ordinanza, non possono entrare nell'istituto scolastico. Le persone addette alla custodia saranno responsabili dell'osservanza dei divieti di ingresso.

Art. 1c

Esclusione dalla partecipazione, divieto di ingresso

- (1) Alunne, alunni e bambini sono esclusi dalla partecipazione all'attività operativa degli istituti di cui agli Art. 1 e 1a e dall'assistenza di emergenza prolungata ai sensi dell'Art. 1b,

1. se sono o se sono stati in contatto con una persona infetta e se non sono ancora trascorsi 14 giorni dall'avvenuto contagio con una persona infetta oppure
2. se mostrano i sintomi di una infezione delle vie respiratorie o un aumento della temperatura

(2) Alunne, alunni e bambini, che non sono ancora stati riammessi dall'istituto o dal centro di assistenza diurna all'attività operativa, sono soggetti al divieto di ingresso. I genitori affidatari dovranno provvedere all'osservanza dei divieti di ingresso.

Art. 1d

Autorizzazione all'emanazione di Ordinanze

(1) Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) tramite disposizione di legge (Ordinanza) a

1. estendere o limitare i divieti operativi ai sensi degli Art. 1 e 1a nonché l'assistenza di emergenza prolungata ai sensi dell'Art. 1b a seconda dei casi,
2. ad adottare ulteriori disposizioni per gli istituti di cui agli Art. 1 e 1a per quanto riguarda tipi di scuola, livelli di classi, materie o fasce di età, qualora si riprenda l'attività didattica, stabilendo nel contempo la grandezza della formazione dei gruppi
3. e a stabilire ulteriori condizioni e modalità per offerte formative, laddove ci sia un riconoscimento degli esami finali ed il conseguimento di titoli di studio per l'insegnamento scolastico.

(2) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni stante l'emanazione di una disposizione di legge (Ordinanza)

1. a limitare o estendere l'autorizzazione all'esercizio dell'insegnamento e allo svolgimento di programmi scolastici ivi compresa l'esecuzione di esami presso gli istituti di cui all'Art. 1 par. 3 e

2. ad adottare ulteriori disposizioni negli istituti di cui all'Art. 1 par. 3 per la ripresa, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di formazione e controllo nonché per le misure di protezione, che dovranno essere assolutamente osservate per garantire una protezione dalle infezioni da contagio.

Art. 2

Università, Accademie del Land, Biblioteche del Land e Archivi

- (1) Lo svolgimento dei programmi di studi nelle Università, Istituti superiori di pedagogia, scuole di Belle Arti e Conservatori, Università specializzate in Scienze applicate, Università Statale Duale del Baden-Württemberg (DHBW), Accademie del Land nonché Università private rimarrà sospeso fino alla scadenza del 14 giugno 2020; i formati digitali sono consentiti senza alcun pregiudizio. Eventi pratici che richiedono speciali aule di laboratorio o di lavoro presso le Università (ad esempio stage di laboratorio, corsi di preparazione) sono possibili solo adottando speciali misure di protezione, se ritenuti assolutamente necessari. Possono essere aperte biblioteche del Land, biblioteche scientifiche di ricerca presso le Università e archivi.
- (2) Mense e caffetterie restano chiuse. Le organizzazioni studentesche locali possono aprire mense e caffetterie ad uso esclusivo degli studenti iscritti, dei dottorandi e dei dipendenti universitari applicando nel contempo l'Art. 1 par. 4 in combinato disposto con l'Art. 4 par. 3. Il concetto di igiene è stato illustrato e reso accessibile agli utenti.
- (3) Fatto salvo il par. 1 sono vietati fino alla scadenza del 14 giugno 2020 tutti gli eventi, i raduni e altri raggruppamenti formati da più di dieci persone ciascuno negli edifici e nelle aree prospicienti le Università e le Accademie. Questo non si applica agli edifici ed alle strutture delle Cliniche Universitarie e ad altre strutture critiche ai sensi dell'Art. 1b par. 8 e Art. 3 par. 3, 6 e 7 mutatis mutandis.
- (4) Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge prescritte per la protezione dalle infezioni, possono essere organizzate riunioni per lo svolgimento delle procedure di ammissione all'Università, degli esami di ammissione e delle procedure di selezione – ivi compresi i test attitudinali nonché della ricerca e dell'insegnamento come pure gli esami autorizzati dal Rettorato in via eccezionale in deroga alle restrizioni di cui al par. 1 e 3, qualora questi non possano essere sostituiti dall'uso delle tecnologie elettroniche

di informazione e comunicazione, questo vale anche per gli eventi universitari al di fuori dell'area prospiciente le Università e le Accademie.

(5) Le Università e le Accademie garantiscono nei loro edifici e nelle aree loro prospicienti il mantenimento di adeguate misure per la protezione dalle infezioni. Si applica in questo caso l'Art. 4 par. 3. Ulteriori dettagli saranno stabiliti dai rettorati, per cui si potrà andare oltre questi requisiti minimi, a condizione che questo non pregiudichi in modo proporzionale la protezione dalle infezioni da contagio.

(6) Inoltre possono essere ammesse eccezioni di cui ai par. 1 e 3 per la preparazione e l'esecuzione degli esami finali nonché per il completamento previsto e conforme ai piani dei periodi di studio e formazione, per l'ammissione programmata ai fini del servizio di preparazione e formazione o per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1. da parte del Ministero dell'Interno nei confronti dell'Università per la Polizia del Baden-Württemberg e

2. da parte del Ministero della Giustizia nei confronti della Scuola di diritto per l'amministrazione della giustizia di Schwetzingen.

(7) L'Università o l'Accademia decide sotto la propria responsabilità in merito al recupero degli eventi e degli esami annullati. Le Università e le Accademie faranno in modo che, per quanto possibile dal punto di vista giuridico e fattuale, gli studenti possano frequentare tutti i corsi di studi e sostenere gli esami previsti nel semestre estivo 2020, eventualmente in forma modificata, garantendo al tempo stesso la possibilità di studiare.

(8) I paragrafi da 1 fino a 7 si applicano, mutatis mutandis, al "Presidio per la formazione professionale dell'Università per la Polizia".

Art. 3

Restrizione di permanenza in spazi pubblici e assembramenti, obbligo di indossare mascherine per la protezione di naso e bocca

(1) La permanenza in spazi pubblici è consentita fino alla scadenza del 14 giugno 2020 semplicemente da soli o nella cerchia degli appartenenti al proprio o ad un altro nucleo

familiare. Negli spazi pubblici si deve mantenere, dove possibile, una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone. Le persone di età superiore ai 6 anni dovranno – per proteggere le altre persone dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 – indossare una maschera di uso quotidiano non medica o una copertura equivalente di naso e bocca, a meno che questo non sia irragionevole per motivi medici o per altri motivi plausibili o a meno che non vi sia un'altra protezione strutturale equipollente

(1) nei trasporti pubblici locali e nelle banchine di treni o bus, nell'area di attesa dei posti di attracco delle navi passeggeri nonché negli edifici aeroportuali e

(2) quando entrano nei punti vendita di negozi e in generale nei centri commerciali

(2) Al di fuori degli spazi pubblici sono vietati eventi ed altri assembramenti di più di dieci persone ciascuno, fatto salvo il diritto di auto-organizzazione del Parlamento e degli enti territoriali fino alla scadenza del 14 giugno 2020. Il presente divieto non si applica, se i partecipanti

(1) sono imparentati esclusivamente in linea retta come per es. genitori, nonni, figli e nipoti,

(2) sono fratelli e sorelle e loro discendenti o

(3) convivono nella comunità domestica

come pure per i loro coniugi, conviventi o partner; il divieto di cui al comma 1 si applica in particolare agli incontri nei club, in altre strutture sportive e ricreative e in istituti di istruzione e formazione pubblici e privati al di fuori delle aree citate negli Art. 1 e 1a.

(3) Fanno eccezione dal divieto ai sensi dei par. 1 e 2 gli eventi, gli assembramenti e altre riunioni, se sono destinati

1. a servire al mantenimento del lavoro e dei servizi compresa la formazione intraziendale e la preparazione e l'aggiornamento professionale per il servizio,
2. al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico,
3. alla fornitura di interessi generali,

4. a prestare cure mediche come ad esempio donazioni di sangue e l'autoassistenza sanitaria ai sensi dell'Art. 20h del Quinto Libro del Codice Sociale (SGB V), se vengono prese misure adeguate per la protezione dalle infezioni ai sensi dell'Art. 4 par. 3 o

5. all'esercizio della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

Il comma 1 punto 1 si applica in particolare a manifestazioni, raduni e altre riunioni dei tribunali, delle procure e dei notai del Land. Nel caso di raduni ai sensi del comma 1 punto 5, i partecipanti dovranno sempre mantenere nei locali pubblici una distanza minima di 1,5 metri tra di loro e con le altre persone, ove possibile. Le riunioni ai sensi della Legge che le regola potranno essere vietate, se la protezione dalle infezioni da contagio non può essere garantita in altro modo che imponendo – in particolare – determinate condizioni.

(4) Sono consentiti eventi ed altri raduni di chiese e comunità religiose per l'esercizio delle pratiche religiose. Il Ministero della Cultura è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire con disposizione di legge (Ordinanza) - determinate condizioni per la protezione da infezioni ed altri regolamenti esecutivi per eventi ed altri assembramenti di cui al comma 1 nonché per tutti i funerali, le preghiere per i morti ed il lavaggio rituale dei cadaveri.

(5) (abrogato)

(6) Gli eventi con più di 500 partecipanti, comprese le manifestazioni in aziende, presso Autorità e istituzioni, sono vietati fino alla scadenza del 31 agosto; durante il conteggio del numero dei partecipanti non si dovrà tener conto dei dipendenti e di altri collaboratori. Trovano applicazione, mutatis mutandis, il par. 3 comma 1 punto 5 nonché i par. 3 e 4. Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG), a consentire eventi ai sensi del comma 1 per un numero massimo di 100 partecipanti - comprese prove e lavori preparatori per un numero massimo di 500 partecipanti - mediante l'emanazione di un'Ordinanza, che regola i precitati paragrafi nonché gli Art. 1 fino a 2 e l'Art. 4 par. 6 e dei rispettivi provvedimenti legislativi promulgati a tal riguardo ed inoltre a stabilire condizioni e requisiti

particolari per quanto concerne le prescrizioni igieniche e il numero massimo dei partecipanti, al fine di proteggerli dall'infezione per contagio dal virus SARS-CoV-2.

(7) Le Autorità competenti possono - per motivi importanti e fatte salve le condizioni di protezione da infezioni - consentire deroghe al divieto di cui ai par. 1, 2 e 6 comma 1. Una motivazione importante sussiste in particolare, se

1. gli assembramenti e gli altri eventi servono a mantenere l'infrastruttura critica ai sensi dell'Art. 1b par. 8 o
2. si tratta di eventi prescritti dalla legge e non è possibile posticipare la data.

Art. 3a

Autorizzazione ad emettere misure per i viaggiatori in arrivo e di ritorno

Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare mediante una Ordinanza e fatti salvi gli Art. 5 e 6 disposizioni di legge per la lotta contro il virus SARS-CoV-2 per i viaggiatori in arrivo e di ritorno in Germania, in particolare

1. la quarantena delle persone, che entrano nel Paese da uno Stato al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni,
2. l'obbligo delle persone di cui al punto 1 dell'Art. 28 par. 1 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni di presentarsi alle Autorità competenti e di segnalare che le condizioni imposte per la quarantena sono state rispettate,
3. il controllo delle persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 29 della Legge sulla protezione dalle infezioni e
4. i divieti di esercitare un'attività professionale per le persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 31 della Legge sulla protezione dalle infezioni ivi compresi i divieti nei confronti delle persone residenti al di fuori del Baden-Württemberg,

nonché di prescrivere deroghe a quanto sopra e alle condizioni imposte ivi comprese ulteriori ordinanze emesse a tal riguardo ai sensi dell'Art. 28 par. 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni.

Art. 4

Restrizione dell'attività operativa di enti ed istituti

(1) L'operatività dei seguenti enti ed istituti è vietata fino alla scadenza del 14 giugno 2020 per l'ingresso al pubblico:

1. enti culturali di qualsiasi tipo, in particolare teatri, sale giochi, teatri all'aperto,
2. cinema,
3. piscine esterne ed interne, stazioni termali e bagni ricreativi, saune,
4. tutti gli impianti sportivi pubblici e privati, le strutture sportive, in particolare le palestre, centri di fitness nonché scuole di danza e simili,
5. centri di prostituzione, case di tolleranza e simili, è inoltre vietata qualsiasi altra pratica dell'esercizio della prostituzione ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla protezione delle prostitute,
6. club e discoteche,
7. fiere, mostre e esposizioni non culturali, mercati speciali e strutture simili e
8. servizi di pullman nel settore turistico

(2) Sono esclusi dal divieto secondo il par. 1:

1. enti culturali di qualsiasi tipo e cinema, se e nella misura, in cui l'esercizio dell'attività operativa sia consentito dall'Ordinanza di cui al par. 4
2. musei, musei all'aperto, sale espositive e monumenti commemorativi

3. drive-in (cinema)
4. piscine e piscine al coperto nonché stazioni termali e bagni ricreativi, se e nella misura, in cui il loro funzionamento è consentito con Ordinanza ai sensi del par. 8,
5. tutti gli impianti sportivi pubblici e privati, in particolare le palestre nonché le scuole di danza e strutture simili, se e nella misura, in cui l'attività operativa è consentita dall'Ordinanza di cui al par. 8
6. porti e aeroporti e
7. fiere, esposizioni e mostre non culturali, mercati speciali ed enti simili, se e nella misura, in cui l'attività operativa è consentita dall'Ordinanza di cui al par. 4.

(3) I visitatori ed i clienti di enti ed esercizi commerciali aperti al pubblico devono, in mancanza di adeguati separatori, mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, ove possibile e indossare una mascherina di protezione di naso e bocca nei luoghi elencati all'Art. 3 par. 1 comma 3. Sono esenti dall'obbligo di mantenimento di tale distanziamento i componenti del proprio e di un altro nucleo familiare; al di fuori degli spazi pubblici tale obbligo di mantenimento del distanziamento non si applica nel caso di eventi e raduni consentiti ai sensi dell'Art. 3 par. 2.

Gli enti e gli esercizi commerciali aperti al pubblico devono adottare misure per garantire che l'accesso sia controllato e che le code siano evitate nell'ambito delle condizioni e delle esigenze locali. In particolare, si deve garantire che venga mantenuto il distanziamento di cui ai commi 1 e 2. Tale obbligo di distanziamento non si applica, qualora non fosse possibile evitare una stretta vicinanza fisica, in particolare per quanto riguarda la fornitura di dispositivi e apparecchi terapeutici e infermieristici, la prestazione di attività mediche, odontoiatriche, psicoterapeutiche, infermieristiche e altre attività di assistenza e cura ai sensi del Quinto Libro del Codice Sociale dell'Undicesimo Libro del Codice Sociale e alla prestazione di servizi assistenziali ai sensi del Nono Libro del Codice Sociale, comprese le donazioni di sangue.

(4) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a consentire l'attività operativa di enti ed istituzioni mediante l'emanazione di un'Ordinanza, a meno che nei paragrafi seguenti o in altre disposizioni della presente Ordinanza non siano previsti provvedimenti legali più detta-

gliati presi di concerto con il Ministero competente e a stabilire condizioni e requisiti imposti a tal fine, in particolare prescrizioni igieniche che vadano oltre o si discostino da quanto contemplato nel par. 3.

(5) Il Ministero degli Affari Sociali ed il Ministero dell'Economia sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire mediante Ordinanza con disposizione di legge congiunta i requisiti igienici, che si applicheranno al commercio al dettaglio ed all'artigianato che vanno oltre o si discostano in modo sostanziale dal par. 3 nonché ai luoghi di divertimento, alle attività nei settori del tatuaggio e del piercing, dei massaggi, della cosmesi, della cura delle unghie e della pedicure, dei centri di abbronzatura e del fitness, delle strutture ricreative, dei campeggi e dei parcheggi delle roulotte, parchi di divertimenti nonché all'industria della ristorazione.

(6) Per le offerte formative di qualsiasi tipo compreso lo svolgimento di esami, anche se questi si svolgono al di fuori degli istituti di istruzione e formazione, trova applicazione – mutatis mutandis - il par. 3 commi 1 e 2. In deroga al par. 3 commi 3 e 4 trovano applicazione i principi per la protezione dalle infezioni da contagio ai sensi dell'Art. 1 par. 2 comma 1 nonché dell'Art. 1 par. 4.

Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni, il Ministero competente in materia per l'oggetto dell'offerta della formazione è autorizzato mediante disposizione di legge (Ordinanza) a stabilire per legge le condizioni e le modalità per la fornitura di offerte didattiche ammissibili, metodi di insegnamento e le dimensioni dei gruppi nonché i requisiti igienici che vanno oltre o si discostano dai commi 1 e 2; questo può anche avvenire tramite l'emanazione di una direttiva interna. I commi da 1 fino a 3 non trovano applicazione per le scuole di musica, le scuole d'arte e le scuole d'arte per i giovani, corsi di formazione e perfezionamento intra-aziendali e dei servizi interni nonché per le offerte regolamentate ai sensi degli Art. 1 fino a 2 o in base ad un'Ordinanza statutaria.

(7) Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire con un provvedimento di legge congiunto (Ordinanza) le condizioni e le modalità per la ripresa dell'attività nelle scuole di musica, nelle scuole d'arte e nelle scuole d'arte per i giovani, ad esempio per quanto riguarda le offerte

didattiche consentite, i metodi di insegnamento e le dimensioni dei gruppi nonché i requisiti igienici, che vanno oltre o si discostano dal par. 4.

(8) Il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire - tramite un provvedimento legale congiunto (Ordinanza) per tutti gli impianti sportivi pubblici e privati ivi comprese le strutture sportive (stadi), le piscine, piscine al coperto, stazioni termali, bagni ricreativi nonché scuole di danza e strutture simili - condizioni e requisiti per la ripresa dell'attività operativa, la grandezza massima dei gruppi, modelli di addestramento consentiti nonché requisiti igienici, che vanno oltre o si discostano dal par. 3. Inoltre, possono con un provvedimento legale congiunto (Ordinanza) consentire ulteriormente l'esercizio degli impianti sportivi professionali ed emanare regolamenti ai sensi del comma 1 nonché stabilire la quarantena di atleti professionisti e dei loro allenatori, assistenti ed altre persone coinvolte.

(9) Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dei trasporti sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni, a stabilire - mediante un atto legislativo congiunto (Ordinanza) - requisiti igienici per il trasporto pubblico di passeggeri e turisti, che vadano oltre o si discostino dal par. 3 anche in combinato disposto con l'Art. 3 par. 1 comma 3.

Art. 4a

Istituzioni ai sensi dell'Art. 111a SGB V

(1) In tutte le istituzioni ai sensi dell'Art. 111a (SGB V) è vietata l'attuazione delle misure madre-figlio e padre-figlio.

(2) Gli altri bambini non possono entrare negli istituti ai sensi dell'Art. 111a (SGB V).

(3) La Direzione dell'Istituto può, dopo aver soppesato tutte le circostanze, consentire deroghe ai divieti di cui ai par. 1 e 2 a condizione che siano completamente rispettate le condizioni per prevenire le infezioni. Nel valutare tali circostanze si dovrà tener conto in particolare del maggior rischio di infezione nella struttura interessata e per la diffusione del contagio alle persone, che vi soggiornano.

(4) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire con disposizione di legge (Ordinanza) fino alla scadenza del presente regolamento – in deroga ai paragrafi da 1 a 3 – le condizioni o i requisiti per l'esercizio delle strutture di cui all'Art. 111a SGB V in conformità a disposizioni più dettagliate, in particolare per la protezione dalle infezioni da contagio.

Art. 5

Strutture di prima accoglienza

- (1) Le persone, che vengono accolte in una struttura di prima accoglienza del Land ai sensi dell'Art. 3 della Legge sull'accoglienza dei rifugiati non possono - fino alla scadenza del 14 giugno 2020 - abbandonare l'area di alloggio ed assistenza loro assegnata per un periodo di 14 giorni a partire dall'inizio dell'accoglienza ai sensi dell'Art. 6 par. 1 della Legge sull'accoglienza dei rifugiati. L'Ufficio Governativo competente può in qualsiasi momento assegnare agli interessati nuove aree di alloggio ed assistenza e ordinare deroghe all'obbligo di cui al comma 1.
- (2) Il Ministero dell'Interno è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare - tramite disposizione di legge (Ordinanza) - regolamentazioni di più ampia portata per la quarantena di determinati gruppi di persone all'interno delle strutture di prima accoglienza del Land.

Art. 6

Autorizzazione ad emanare Ordinanze per misure per la protezione di persone particolarmente vulnerabili

Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) per

1. le strutture ai sensi dell'Art. 23 par. 3 comma 1 punti 1 e 3 fino a 5 della Legge sulla protezione dalle infezioni,

2. le strutture semipubbliche per persone con esigenze di assistenza e supporto o con disabilità – comprese le cure assistenziali di breve durata – nonché le strutture semipubbliche per l'aiuto ai senzatetto,
3. le strutture ospedaliere per persone bisognose di cure e sostegno o con disabilità, le strutture pubbliche per l'aiuto ai senzatetto, i progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto ai senzatetto nonché le comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile in conformità con la legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica
4. Le offerte di servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nell'ambito dell'assistenza, in particolare:
 - a) le offerte ai sensi dell'Art. 45c par. 1 comma 1 punto 1 (SGB XI) in combinato disposto con l'Art. 6 par. 1 dell'Ordinanza sulle offerte di supporto (UstA-VO) come
 - aa) gruppi di supporto ed assistenza (per persone con disabilità prevalentemente cognitive, ad esempio persone bisognose di assistenza a causa di problematiche demenziali) e
 - bb) offerte di servizi di sostegno nella vita di tutti i giorni come spostamenti nel tempo libero per persone disabili e bisognose di assistenza
 - b) iniziative dell'ufficio delle cariche onorifiche ai sensi dell'Art. 45c par. 1 comma 1 punto 2 SGB XI, in combinato disposto con l'Art. 7 UstA-VO e
 - c) offerte di auto-aiuto ai sensi dell'Art. 45d SGB XI in combinato disposto con l'Art. 8 UstA-VO

Disposizioni più particolareggiate per la protezione dalle infezioni causate dal virus SARS-CoV-2 adattata alla situazione contingente per quanto riguarda dipendenti, residenti ed altri terzi da stabilire con disposizione di legge (Ordinanza).

Nell'Ordinanza si potrà stabilire in particolare che

1. non si può accedere, abbandonare o altrimenti disporre di queste strutture e servizi né tanto meno farlo solo a determinate condizioni o in misura limitata dal punto di vista spaziale, temporale o personale,
2. si devono definire alcune politiche in materia di igiene e soddisfare gli obblighi di informazione,
3. si devono rispettare determinate norme igieniche, in particolare una distanza minima o l'utilizzo di una mascherina per la protezione di naso e bocca,
4. la direzione della struttura può raccogliere i nomi e gli indirizzi dei visitatori allo scopo di tracciare una eventuale insorgenza di infezioni e conservare tali dati per un massimo di quattro settimane e
5. in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di legge o del verificarsi di altre circostanze rilevanti dal punto di vista delle infezioni si potrà vietare immediatamente le visite presso la struttura o l'erogazione di servizi da parte della direzione.

Art. 7

Divieti di ingresso

(1) Nelle istituzioni di cui all'Art. 1, Art. 1a par. 1 e Art. 2 par. 1 si applica, a meno che la loro attività non sia cessata del tutto, un divieto generale di ingresso alle persone, che hanno o hanno avuto contatti con una persona infetta, se non sono ancora trascorsi 14 giorni dal contatto con una persona infetta o che mostrano sintomi di infezione respiratoria o aumento della temperatura.

Art. 8

Ulteriori misure secondo la legge sulla protezione da infezioni

(1) La presente ordinanza non pregiudica il diritto delle autorità competenti ad adottare misure più severe per la protezione da infezioni. Il Ministero degli Affari Sociali è l'autorità suprema di polizia responsabile dell'adozione di misure ai sensi della legge sulla protezione da infezioni. Il Ministero degli Affari Sociali esercita una supervisione specialistica sulle misure adottate dalle autorità di polizia locali competenti ai

sensi dell'Art. 1 par. 6 dell'Ordinanza del Ministero degli Affari Sociali sulle responsabilità ai sensi della legge sulla protezione da infezioni.

(2) Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati a disciplinare con disposizione di legge ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra le autorità sanitarie, le autorità di polizia locali e il servizio pubblico di polizia federale, nella misura, in cui questo si renda necessario per motivi di protezione dalle infezioni e precisamente

1. per proteggere agenti e funzionari del servizio di polizia e i dipendenti delle autorità di polizia locali dal contagio durante le loro operazioni,
2. per ordinare, attuare, controllare e far rispettare le misure adottate in conformità con la legge sulla protezione dalle infezioni,
3. per perseguire i reati e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle disposizioni di legge emanate e
4. per verificare la capacità di detenzione o di collocamento nonché la necessità di un collocamento isolato nei centri di detenzione e nelle carceri.

Art. 9

Reati amministrativi

(1) Un illecito amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) è commesso da chiunque dolosamente o negligenemente

1. si intrattiene in luoghi pubblici in violazione dell'Art. 3 par. 1 comma 1,
2. non indossa una mascherina per la protezione di bocca e naso in violazione dell'Art. 3 par. 1 comma 3 o Art. 4 par. 3 comma 1,
3. partecipa ad un evento o ad un altro raduno di più di dieci persone alla volta in violazione dell'Art. 3 par. 2,

4. non osserva le disposizioni di legge per la protezione da infezioni in violazione dell'Art. 3 par. 7,
5. gestisce un ente in violazione dell'Art. 4, par. 1,
6. in violazione dell'Art. 4 par. 3 comma 4 non agisce per garantire il mantenimento di una distanza minima di 1,5 metri tra le persone,
7. in violazione dell'Art. 5 par. 1 comma 1 abbandona l'area di alloggio e assistenza a lui assegnata o
8. in violazione dell'Art. 7 entra in una delle istituzioni citate

(2) Le disposizioni di legge (Ordinanze) ai sensi dell'Art. 1d, Art. 3 par. 4 comma 2 e par. 6 comma 3, Art. 3a, Art. 4 par. 4 fino a 9, Art. 4a par. 4, Art. 5 par. 2 e Art. 6 possono prevedere l'imposizione di ammende in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute.

Art. 10

Entrata in vigore

- (1) L'Art. 4 par. 5 e 8 della presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione.
- (2) Inoltre, la presente Ordinanza entra in vigore l'11 maggio 2020. Contemporaneamente cessa di essere in vigore l'Ordinanza sul Coronavirus del 17 marzo 2020, modificata da ultimo dall'Art. 2 dell'Ordinanza del 2 maggio 2020 (annuncio di emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione degli annunci e reperibile sul sito <http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung>).

Art. 11

Scadenza

(1) La presente Ordinanza scade il 15 giugno 2020 ad eccezione dell'Art. 3 par. 6 commi 1 e 2, che scadrà il 31 agosto 2020. Salvo disposizioni contrarie come contemplato nella presente Ordinanza, le misure si applicano fino alla sua scadenza.

Stoccarda, 9 maggio 2020

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl	Sitzmann
Dr. Eisenmann	Bauer
Untersteller	Dr. Hoffmeister-Kraut
Lucha	Hauk
Wolf	Hermann
Erler	